

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

###### IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631)  
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 756

« Modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie » (814) (D'iniziativa dei senatori Scutari e Li Vigni)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . 750, 752, 753 e *passim*  
ERMINERO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 752, 753  
LI VIGNI (PCI) . . . . . 753, 754  
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . . 751, 753  
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . . 750  
751, 752 e *passim*

« Modificazioni alle norme riguardanti l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza » (815) (D'iniziativa del senatore Segnana)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 756, 758, 760  
ASSIRELLI (DC) . . . . . 757  
DE SABBATA (PCI) . . . . . 756  
ERMINERO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 760  
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . . 757  
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . . 758

« Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899-B) (D'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 754, 755  
ASSIRELLI (DC) . . . . . 755  
ERMINERO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 755  
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . . 755  
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . . 754  
SESTITO (PCI) . . . . . 755

« Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte prenestino di Roma » (1088)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 755

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie » (814), d'iniziativa dei senatori Scutari e Li Vigni

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie », d'iniziativa dei senatori Scutari e Li Vigni.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'esame del disegno di legge n. 814, originariamente assegnato alla nostra Commissione in sede referente, è stato sospeso il 27 aprile; ed oggi lo riprendiamo dopo l'assegnazione del disegno di legge stesso in sede deliberante.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto che restasse agli atti una precisazione.

Nella seduta del 19 aprile 1978 io ebbi occasione di ipotizzare che, qualora si fosse

eccessivamente estesa, in relazione a certe richieste che erano state formulate in quella seduta, la possibilità di autorizzare ex componenti del Corpo della guardia di finanza all'esercizio dell'assistenza davanti alle commissioni tributarie ed avessimo accorciato i tempi previsti, potevamo correre il rischio che l'attività di permanenza presso la Guardia di finanza si potesse trasformare *sic et simpliciter* in una scuola per il conseguimento di obiettivi diversi da quelli per i quali la professionalità viene acquisita. Questa mia ipotesi fu riportata come una doglianza e come la dichiarazione dell'esistenza di uno stato di fatto; il che ha provocato su certa stampa alcuni rilievi.

Desidero precisare in questa sede che non ho mai inteso dichiarare che l'appartenenza o il servizio reso presso la Guardia di finanza da ufficiali e sottufficiali rappresenti la scuola per imparare come consigliare il cittadino a frodare il fisco. Ho detto che accordando eccessive facilitazioni si potrebbe, domani, anche determinare questo. Desidero che ciò resti agli atti.

In ordine al disegno di legge di iniziativa dei senatori Scutari e Li Vigni erano state fatte in sede referente tre obiezioni.

La prima riguardava la possibile sperequazione che si determinerebbe tra gli impiegati civili dello Stato e gli appartenenti alla Guardia di finanza, in quanto per gli impiegati civili dello Stato vi è un certo periodo minimo per il collocamento a riposo, periodo che sarebbe diverso da quello degli appartenenti ai corpi militari.

Il Sottosegretario qui presente ebbe occasione di precisare, nella seduta del 27 aprile, che il collocamento a riposo sia del personale civile che del personale militare è sostanzialmente equiparato, per quel che riguarda la durata e il minimo di servizio, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale per il personale civile prevede che si possa essere collocati a riposo se si sono compiuti quindici anni di servizio effettivo e invece, in caso di dimissione, decadenza, destituzione e per ogni altra causa di cessazione, dopo almeno venti anni di servizio. Le stesse norme sono previste per il personale militare. Essendovi,

quindi, una sostanziale equiparazione, un problema di disparità per quel che riguarda l'anzianità di servizio necessaria ai fini del pensionamento non sussiste.

Era stata espressa una seconda preoccupazione, cioè a dire che mentre per i dipendenti civili dello Stato si richiede, all'atto dell'immissione in servizio, il possesso di determinati titoli di studio, per l'accesso alle qualifiche della Guardia di finanza si richiedono titoli di studio diversi o, in alcuni casi, è prevista anche l'assenza di titoli di studio particolari: questo in modo specifico per quel che riguarda la categoria dei marescialli.

A tale riguardo vorrei precisare qual è la mia opinione. Intanto, nel disegno di legge è richiesto che, qualora i marescialli siano autorizzati ad assistere i contribuenti davanti alle commissioni tributarie, debbono essere in possesso dello stesso titolo di studio che è richiesto per gli altri. Vi è, quindi, parità del titolo di studio per cui non si determina questa sperequazione. Potrebbe sorgere un'altra sperequazione: che mentre per l'impiegato civile dello Stato il possesso del titolo di studio deve sussistere all'atto della immissione in carriera, nel caso dei marescialli si dice che lo potrebbero anche avere acquisito successivamente. Però faccio presente che anche questa è un'ipotesi puramente teorica in quanto a nessuno è impedito, dopo l'ingresso nella carriera esecutiva dell'amministrazione statale con il possesso della licenza media inferiore, di poter essere inquadrato nella carriera di concetto, acquisito un titolo di studio superiore, attraverso concorsi successivi. Addirittura sono stati inquadrati nella carriera di concetto e nella carriera direttiva dipendenti dello Stato non in possesso del titolo di studio normalmente prescritto, ma sulla base del riconoscimento dell'esercizio di determinate mansioni.

L'articolo 63, se non erro, della legge che regola l'assistenza davanti alle commissioni tributarie prevede che, oltre al personale direttivo, anche il personale di concetto della amministrazione finanziaria è ammesso, con decreto del Ministro delle finanze, ad assistere i contribuenti davanti alle commissioni

tributarie; in questo caso l'impiegato di concetto che sia diventato tale non perchè in possesso del titolo di studio e vincitore di concorso (ciò vale anche per il personale direttivo), ma perchè inquadrato in ruolo normale o in ruoli speciali o in ruoli ad esaurimento sulla base dell'esercizio delle mansioni, può essere ugualmente autorizzato a svolgere questa attività, anche in difetto del titolo di studio. Ma noi non chiediamo questo; diciamo che i marescialli che abbiano svolto il servizio per almeno venti anni, dopo il collocamento a riposo e decorsi due anni da tale collocamento a riposo, se in possesso del titolo di studio richiesto per gli ufficiali, possono esercitare l'assistenza davanti alle commissioni tributarie. Anche in questo caso, quindi, non mi pare che la preoccupazione espressa corrisponda a discrepanze o ad ingiustizie effettive; essa è superata proprio da questa circostanza e dalle considerazioni che ho testè fatto.

Sempre in ordine a questa seconda preoccupazione vorrei dare un altro chiarimento. Si dice che, oltre i marescialli, potrebbero essere abilitati a tale attività anche i brigadieri (questa era la tesi del senatore Luzzato Carpi); ma a questo punto, allora, mi chiedo: perchè non anche gli appuntati?

LUZZATO CARPI. Per il titolo di studio.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Il titolo di studio rimane acquisito come condizione necessaria e indispensabile.

Riprendendo il discorso di prima, c'è una situazione obiettiva che osta ad una misura del genere. Innanzitutto c'è una preoccupazione di ordine generale, per evitare di giungere ad un'eccessiva proliferazione degli aventi diritto. In secondo luogo, c'è anche un problema di rapporto tra l'anzianità richiesta e lo svolgimento della carriera; se dopo venti anni un appuntato o una guardia di finanza non sono diventati maresciallo, vuol dire che non posseggono i requisiti necessari per farlo. Inoltre, dobbiamo cercare di dare una spiegazione logica alla richiesta che viene dai proponenti del disegno di legge riportandosi a quelle che sono le nor-

me fissate per gli ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria, ai quali in qualche misura, con una norma aggiuntiva — vorrei dire di eccezionalità — si equipara, ai particolari fini, il servizio reso presso la Guardia di finanza. Non abbiamo impiegati direttivi, di concetto, ausiliari o esecutivi ai quali potere in qualche misura fare riferimento per un'equiparazione; la scala si ferma agli impiegati di concetto. È indubbio che nell'ambito della Guardia di finanza, da sottotenente in poi, tutta la carriera degli ufficiali è unanimemente riconosciuta coincidente con la carriera degli impiegati di gruppo A, come si diceva una volta, sia per la qualità del lavoro, sia per il titolo di studio che si richiede, sia per la specialità delle mansioni che per le responsabilità connesse alla progressione di carriera degli ufficiali.

I marescialli sono una categoria intermedia tra gli impiegati di gruppo A e gli impiegati di gruppo C, per fare riferimento alla amministrazione dello Stato. Non li si può definire di gruppo C, nè li si può definire di gruppo A. Qual è stato sempre il discorso che si è fatto nell'ambito della pubblica amministrazione e che si è fatto anche per il personale militare? Nella pubblica amministrazione, alle volte, dato il raggiungimento del massimo grado nella categoria di appartenenza e la vicinanza di detto grado al grado iniziale della categoria immediatamente superiore, se si è determinato un processo di assimilazione, di accorpamento, eccezionalmente provvedendosi per un passaggio di carriera, ciò si è verificato sempre tra il punto finale della categoria inferiore ed il punto di partenza della categoria immediatamente superiore. Esemplificando il caso per le forze armate, voi trovate che, per esempio, il maresciallo può essere ammesso a concorrere per fare l'ufficiale; e una aliquota dei marescialli con una determinata anzianità e con determinati requisiti viene promossa addirittura aiutante di battaglia o anche sottotenente per meriti particolari in un contingente ristrettissimo e con una carriera limitata.

Ho detto tutte queste cose, che mi sono venute a mente un po' estemporaneamente, per sottolineare che anche l'obiezione della disparità tra l'impiegato civile ed il mili-

tare mi sembra un po' eccessiva. Così come mi sembra ragionevolmente accettabile la tesi che, ai fini dell'assistenza davanti alle commissioni tributarie, possano essere ammessi anche i marescialli della Guardia di finanza, sempre che siano in possesso del titolo di studio, sempre che abbiano almeno venti anni di servizio, perchè altrimenti non potrebbero essere collocati a riposo, e sempre che siano trascorsi due anni dalla data del collocamento a riposo; cioè li mettiamo nelle stesse condizioni degli ufficiali e nelle stesse condizioni degli impiegati civili. Non mi sento, invece, di poter accogliere la tesi di estendere la possibilità ai gradi inferiori per le considerazioni che ho fatto, in quanto veramente in quel caso si arriverebbe ad un'effettiva sperequazione di trattamento; allora dovremmo chiedere che nella prima parte del secondo comma dell'articolo 62, cui fa riferimento questo provvedimento, oltre che di impiegati di concetto dell'amministrazione finanziaria, si parli anche di alcune categorie di impiegati esecutivi. Il che non è nella volontà del legislatore, nè è possibile, se si tiene conto della scarsa acquisizione di specializzazione delle suddette categorie.

ERMINERO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha già fatto presente che esiste una disparità di trattamento e giustamente il senatore Ricci ha messo in evidenza alcune anomalie che fanno seguito ad una serie di provvedimenti e che equiparano in certi momenti la carriera. Sarebbe opportuno, a mio avviso, abolire il caso limite di qualcuno che, appena ottenuto il titolo di studio, possa acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sottosegretario, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « i marescialli dello stesso Corpo in possesso » le altre: « da almeno tre anni ».

RICCI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una proposta tendente a limitare la possibilità di ottenere l'autorizzazione al-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (1° giugno 1978)

l'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LUZZATO CARPI.** Vorrei un chiarimento dal Sottosegretario per quanto riguarda i brigadieri e i vice brigadieri, anche perchè nell'illustrazione del disegno di legge si afferma che, se una discriminazione s'impone, essa andrebbe basata unicamente sulla preparazione professionale all'interno della categoria dei sottufficiali. A parte il fatto che a me risulta che sovente i brigadieri e i vice brigadieri assolvano le medesime mansioni dei marescialli, vorrei sapere se tutti possono frequentare la scuola per ottenere la promozione al grado superiore o se è confermato che talvolta non sono in grado di farlo per mancanza di posti. Qualora si verificasse la seconda ipotesi, proporrei un emendamento tendente a sostituire la parola: « marescialli » con l'altra: « sottufficiali ».

**LI VIGNI.** Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore che ha compreso, mi sembra, il senso del provvedimento in discussione.

La questione sollevata dal collega Luzzato Carpi ha un fondamento di fatto e non di diritto essendo molto complicata la progressione in carriera non soltanto nella Guardia di finanza ma in tutte le forze armate. Credo però che, quando parleremo della Guardia di finanza in un'indagine conoscitiva, verrà evidenziato anche questo problema. Secondo me, l'emendamento non dovrebbe essere presentato perchè è legato ad altre questioni. Non è automatico lo scorrimento delle carriere: esistono alcuni intralci che occorre eliminare.

Piregherei pertanto il senatore Luzzato Carpi di non insistere per la presentazione dell'emendamento, richiamando però l'attenzione del Governo sul problema esistente.

**ERMINERO**, sottosegretario di Stato per le finanze. Condivido, signor Presidente, le considerazioni svolte dal relatore: il senatore Ricci ha risposto correttamente alle domande del Governo e della Commissione.

Per ciò che attiene alle perplessità del senatore Luzzato Carpi, bisogna riconoscere che alcune distorsioni esistono sia nella formazione delle carriere che negli avanzamenti; qualche volta obiettivamente si constata intoppi nello scorrimento di tutta la carriera. Credo però che non sia il caso di approvare l'emendamento perchè si generalizzerebbe un fenomeno che ha un riscontro limitato e che non mi sembra sufficiente per giustificare l'adeguamento del provvedimento.

**LUZZATO CARPI.** Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del collega Li Vigni e quelle del Sottosegretario, che ha confermato la necessità di eliminare le distorsioni che impediscono lo scorrimento delle carriere dei brigadieri, con l'intesa che il problema verrà esaminato in un ampio contesto riguardante tutto il Corpo, non insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonchè gli ufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio e, alle stesse condizioni, i marescialli dello stesso Corpo in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni ».

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore, senatore Ricci, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i marescialli dello stesso Corpo in possesso », le altre: « , da almeno tre anni ».

LI VIGNI. L'emendamento potrebbe essere del seguente tenore: « in possesso da almeno tre anni del titolo di studio all'atto del collocamento a riposo ».

PRESIDENTE. In tal modo si complicherebbe il provvedimento.

RICCI, *relatore alla Commissione*. In ogni caso, signor Presidente, l'effetto è lo stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo nel testo presentato dal relatore.

**È approvato.**

Per una migliore formulazione del testo, propongo un emendamento tendente a sostituire, dopo le parole: « del titolo di studio di scuola », la parola: « media » con la parola: « secondaria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

**È approvato.**

**« Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899-B), d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

*(Discussione e approvazione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esazione dei contributi per il funziona-

mento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette », d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Viviani, Maravalle, Polli e Fabbri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, il disegno di legge, già approvato dalla Commissione nella seduta del 16 novembre 1977, è stato modificato dalla corrispondente Commissione della Camera nella seduta del 4 maggio scorso con precisazioni che, per lo più, hanno carattere formale.

L'intero articolo unico del provvedimento, infatti, è stato nuovamente redatto senza, però, innovazioni sostanziali.

Al primo comma noi avevamo stabilito: « Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali ... », mentre la Camera ha ritenuto di modificare tale dizione nel modo seguente: « Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale ... ».

Orbene, gli onorevoli senatori ricordano certamente che allorchè esaminammo il disegno di legge venne proposta la questione del riferimento agli albi degli ordini e collegi professionali o solamente ai collegi professionali: presso la Camera dei deputati, si è optato per il secondo riferimento.

Alla fine del primo comma, inoltre, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una precisazione nel senso che, al testo da noi approvato, ha aggiunto: « Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico », cosa che noi avevamo stabilito in maniera più concisa.

Per quanto concerne il secondo comma, infine, la dizione adottata dalla Camera si rifà, sostanzialmente, a quella da noi approvata.

Pertanto, come ho già detto, la Camera ha adottato una diversa formulazione per stabilire le stesse disposizioni da noi già approvate. Si è trattato, in altri termini, di un esercizio di semplificazione e di sistematica legislativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SESTITO. Molto brevemente, signor Presidente, per dire che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento mi sembra meglio precisata la norma di cui all'articolo unico. Concordo sull'opportunità di estendere la facoltà dell'esazione dei contributi, secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette, a tutti i consigli degli ordini e dei collegi professionali. Pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento nella sua nuova formulazione.

LUZZATO CARPI. Onorevole Presidente, desidero ringraziare innanzitutto il relatore, senatore Ricci, per aver riferito per ben due volte alla Commissione su questo disegno di legge e precisare che, alla Camera dei deputati, è stato eliminato il riferimento al consiglio nazionale per cui, conseguentemente, è decaduta la possibilità di rendere per gli ordini provinciali, obbligatorio il versamento dei contributi attraverso la cartella delle tasse.

Comunque, poichè ritengo anche io che, nella sostanza, l'articolo unico del provvedimento modificato dalla Camera sia uguale a quello da noi approvato in prima lettura, mi associo alle considerazioni già svolte e mi dichiaro favorevole alla sua approvazione definitiva.

ASSIRELLI. Mi dichiaro d'accordo sul nuovo testo del provvedimento modificato dalla Camera e voterò a suo favore.

ERMINERO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore e mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

*Articolo unico.*

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

« **Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte prenestino di Roma** » (1088)

*(Rinvio della discussione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte prenestino di Roma** ».

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (1° giugno 1978)

Comunico che la 1<sup>a</sup> Commissione ha chiesto una proroga del termine per l'emanazione del proprio parere.

Poichè non si fanno osservazioni, la proroga si intende accordata; la discussione del disegno di legge è dunque rinviata ad altra seduta.

**« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631)**

*(Rinvio del seguito della discussione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Vorrei far presente alla Commissione la opportunità di una trattazione contemporanea del provvedimento in titolo con il disegno di legge n. 1088, testè rinviato in attesa del parere della 1<sup>a</sup> Commissione, considerata l'analogia di materia esistente tra essi.

Proporrei pertanto il rinvio del seguito della discussione in attesa di poterla svolgere contemporaneamente a quella del disegno di legge sopra citato.

Nessuno chiedendo di parlare, così rimane stabilito.

La discussione del disegno di legge è dunque rinviata ad altra seduta.

**« Modificazioni alle norme riguardanti l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza » (815), d'iniziativa del senatore Segnana**

*(Discussione e approvazione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme riguardanti l'or-

ganico dei generali di divisione della Guardia di finanza », che io stesso ho avuto l'onore di presentare.

Ricordo agli onorevoli senatori che il disegno di legge è stato già esaminato dalla Commissione in sede referente nelle sedute del 27 aprile e del 3 maggio e che il senatore Ricci ha già svolto la propria relazione sulla materia che ne è oggetto.

A seguito della richiesta della Commissione il disegno di legge medesimo è stato ora assegnato dalla Presidenza del Senato al nostro esame in sede deliberante; pertanto, rinviando a quanto già detto dal senatore Ricci in ordine alla normativa in sede referente, dichiaro ora aperta la discussione generale sul disegno di legge.

DE SABBATA. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame ha individuato un problema obiettivamente fondato, per lo meno allo stato attuale della situazione.

Tuttavia, se le informazioni in possesso del Gruppo comunista inducono a riconoscere tale fondamento, lo portano anche a considerare che la situazione attinente la dirigenza della Guardia di finanza comporta non trascurabili responsabilità. Il problema che ci sta dinanzi (in merito al quale dobbiamo dimostrare, come singoli Gruppi politici e come Gruppi di maggioranza soprattutto, fermezza e capacità) è per l'appunto quello di cercare di modificare la situazione di cui sopra che ha portato, come conseguenza, ad esigere un apposito provvedimento di legge.

Ora, se è vero che si tratta di affrontare un problema meritevole di intervento, va anche detto che non si tratta certamente di questione esclusiva nè particolarmente importante, se considerata rispetto all'intero contesto delle norme concernenti la Guardia di finanza, piuttosto, direi che è l'intera struttura di tale Corpo che va rivista per mettere la Guardia di finanza nella condizione di adempiere in modo sempre più soddisfacente ai compiti di eccezionale importanza che le sono stati via via affidati nell'interesse del paese.

Così come accade anche per altri problemi, le « legghine » come quella al nostro esame presentano limiti gravi per il fatto, innanzitutto, che risolvono situazioni che tendono a ripetersi e che richiedono quindi successivi, analoghi provvedimenti. Il caso in esame presenta chiaramente tale caratteristica in quanto è fin d'ora prevedibile che il futuro sviluppo delle carriere negli alti gradi del comando della Guardia di finanza riproporrà i medesimi problemi che ora ci apprestiamo a risolvere.

In secondo luogo, non va sottovalutato il fatto che una serie di provvedimenti dettati da singole giustificazioni finisce per determinare una linea politica che a consuntivo (ma non è difficile rendersene conto anche nella fase preventiva) risulta gravemente erronea e richiede poi interventi organici sempre più difficili nella predisposizione e sempre meno efficaci nei risultati.

Il Gruppo comunista intende dunque ribadire, con forza di dichiarazione di voto, tali convinzioni che, a suo avviso, non possono essere trascurate nella loro realtà ed obiettività; pertanto, nel momento in cui riconosce l'opportunità di dare il proprio consenso all'iniziativa del senatore Segnana, il Gruppo comunista torna a far rilevare la sua ulteriore indisponibilità nei confronti di successive misure legislative di carattere così particolare.

Inoltre, il Gruppo esprime la più insistente sollecitazione alle altre parti politiche — ma soprattutto al Governo — affinché vengano rapidamente affrontati provvedimenti organici riguardanti l'intero Corpo della guardia di finanza.

LUZZATO CARPI. La carenza di iniziativa legislativa del Governo nel settore della Guardia di finanza dura oramai da lungo tempo, anche se sono state fatte dichiarazioni per assicurare questa Commissione che, al più presto, sarà sottoposto al nostro esame un provvedimento organico sull'intero problema.

Essendo a nostra conoscenza che tale provvedimento è stato già quasi interamente predisposto, mi permetto di sollecitare il rap-

presentante del Governo affinché il disegno di legge venga sottoposto entro tempi brevi al nostro esame.

In un momento difficile come l'attuale, infatti, è veramente indilazionabile la necessità di dotare la Guardia di finanza di uomini e mezzi adeguati per far fronte ai tanti compiti che le sono stati assegnati.

Per quanto concerne il provvedimento di iniziativa del senatore Segnana devo dire che esso, a parere del mio Gruppo politico, appare equo e giusto e, in questo momento, importante per assicurare un sufficiente periodo di permanenza nel comando al più alto grado della Guardia di finanza. Attualmente, infatti, i cambiamenti si succedono a distanza molto ravvicinata per cui non è data ai generali di divisione di questo Corpo la possibilità di dare omogeneità ed autorevole adeguata impronta al comando stesso.

Il nostro parere sul disegno di legge è dunque favorevole anche se, ripeto, ribadiamo la necessità di una urgente ristrutturazione degli organici della Guardia di finanza attraverso il provvedimento di legge che il Governo si accinge a presentare in Parlamento.

ASSIRELLI. A nome del Gruppo della democrazia cristiana sottolineo la necessità che l'intero problema riguardante la Guardia di finanza venga esaminato nel suo complesso in rapporto ai nuovi compiti affidati a questo Corpo a seguito della riforma tributaria ed alla nuova realtà operativa che la Guardia di finanza stessa deve fronteggiare al di là dei compiti che, fino a questo momento, le erano propri.

La necessità, ripeto, di riorganizzare l'intero servizio a seguito dell'attribuzione di compiti più specifici ed il rafforzamento delle attrezzature indispensabili per conseguire risultati positivi dovranno essere dunque alla base del provvedimento di ristrutturazione dell'intera materia che ci auguriamo venga al più presto presentato al Parlamento dal Governo.

Per quel che concerne la normativa in esame devo anche io convenire, come è stato già sottolineato, che essa ha un importante rilievo, che è quello di mettere intanto un

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (1° giugno 1978)

tampone, per così dire, per rispondere a esigenze che viceversa trascureremmo di soddisfare in attesa del meglio. Ora, poichè — come è noto — il meglio è sempre nemico del bene, al momento attuale noi ci accontentiamo del bene, sollecitando peraltro il Governo ad un riesame organico dell'intera normativa vigente in materia, nel quadro di una migliore organizzazione di tutto l'apparato burocratico dell'amministrazione finanziaria. Indubbiamente anche la ristrutturazione del settore della Guardia di finanza avrà un particolare rilievo nell'ambito di quei miglioramenti al disegno generale dell'amministrazione finanziaria che la stessa Commissione al termine dell'indagine conoscitiva, di cui questa mattina è stato illustrato il programma di massima, dovrà prospettare con proposte concrete al Parlamento ed al Governo.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare gli onorevoli colleghi per le considerazioni che hanno svolto in ordine al provvedimento di cui ho preso l'iniziativa. Vorrei peraltro aggiungere che, presentando il disegno di legge in esame, mi sono reso perfettamente conto che si trattava di legiferare nei confronti di una persona; posso dire sinceramente, però, che non ho guardato espressamente a tale persona, ma al caso in sè, tenendo conto dell'esigenza — sottolineata anche da qualche collega — di fare in modo che, per necessità effettive del Corpo, le persone che arrivano a rivestire il grado di comandante in seconda possano adempiere a quell'alto ufficio per un certo periodo di tempo, senza essere costrette ad andare a riposo troppo presto, per la legge matematica degli avanzamenti provenienti dalla base della piramide.

Si tratta, quindi, praticamente — come bene ha rilevato il senatore Ricci nella sua relazione — di modificare una struttura che rende invece impossibile la permanenza sufficientemente duratura in quel grado della persona che arriva a ricoprire quella carica.

Ho voluto sottolineare questo aspetto per ribadire che è soltanto per soddisfare questa esigenza che mi sono permesso — ripe-

to — di presentare il disegno di legge n. 815, pur rendendomi conto dei suoi lati, per così dire, negativi dal punto di vista generale. Anche io infatti — tengo a precisarlo — non sono favorevole in linea di massima ad iniziative legislative di carattere particolare che sono giustamente giudicate all'esterno in maniera piuttosto negativa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , *relatore alla Commissione.*  
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, l'occasione è utile perchè anche io mi associ alle raccomandazioni che sono state formulate in ordine ad una revisione generale della struttura della Guardia di finanza che, in relazione ai nuovi, maggiori e diversi compiti che l'attendono, anche in conseguenza dell'attuazione della riforma tributaria e della nuova fisionomia che assumerà l'amministrazione finanziaria nel quadro generale dell'economia del paese, si rende necessaria. D'altra parte è noto che il Governo ha da tempo posto mano alla soluzione di questo problema, e dovrebbe essere imminente e abbastanza vicina la data di presentazione al Consiglio dei ministri di un organico provvedimento legislativo sulla materia.

Mi associo quindi a quanto è stato detto dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito e faccio mie, considerandole valide, le osservazioni che sono state qui fatte. Del resto tali considerazioni sono state illustrate anche dal Gruppo al quale appartengo, fanno parte del patrimonio generale della Commissione e costituiscono una unanime raccomandazione al Governo.

Vorrei peraltro togliere a lei, onorevole Presidente, lo scrupolo, che contraddistingue sempre la sua attività, di venir sospettato di essersi reso autore di un provvedimento a carattere particolare e personale. In effetti il presente disegno di legge ripara ad una distrazione, per non dire ad una leggerezza del legislatore approvandosi in Parlamento un testo di legge modificativo della *ratio* delle leggi che regolavano gli avanzamenti normalizzati. Il rapporto infatti era stato

precisamente regolato in modo che non si verificasse l'inconveniente che invece ora lamentiamo ed in effetti, allo stato attuale delle cose, salvo poi a vedere se in una prospettiva più vasta si renda necessaria una piramide più ampia o diversa, questo fenomeno o questa conseguenza negativa non si verifica per l'Arma dei carabinieri, ove per l'avanzamento normalizzato sono stati previsti in organico cinque posti di generale di divisione, con un numero massimo di otto, per cui l'avanzamento normalizzato, cioè la pressione dal basso dei colonnelli, non determina anzitempo l'espulsione dei generali.

Questo sistema era stato razionalmente studiato. Quando per la Guardia di finanza fu adottato lo stesso criterio, furono previsti tre posti in organico, con un numero massimo di cinque, di generale di divisione; pertanto, mantenendo questa proporzione non si sarebbero ugualmente verificati i fenomeni di espulsione anticipata. Con legge del 1974, però, fu aumentato il numero dei posti in organico, da tre a quattro, dimenticandosi che correlativamente sarebbe stato necessario portare il massimo da cinque a sei per mantenere quella proporzione ed evitare il verificarsi di quegli inconvenienti che invece oggi dobbiamo lamentare. Di questa distrazione e delle possibili conseguenze si fece carico l'altro ramo del Parlamento, per bocca dello stesso Presidente della Commissione finanze e tesoro, il quale tuttavia nell'approvare il disegno di legge dichiarò che vi sarebbe stato il tempo di rimediarvi con successivo provvedimento.

Riferisco questi particolari per liberare lo onorevole Presidente dai suoi scrupoli e dalle sue preoccupazioni. Infatti, se fosse mantenuto l'attuale criterio, allo stato delle cose manderemmo in pensione il vice comandante generale con due anni di anticipo, prima cioè che raggiunga il diritto a pensionamento, determinando la stessa situazione che si è verificata con il precedente vice comandante generale, che dopo soli otto mesi di nomina è stato collocato a riposo. Il quesito quindi che ci dobbiamo porre è il seguente: mentre chiediamo di potenziare l'organismo per i servizi che si intendono ad

esso affidare, è possibile nello stesso tempo creare difficoltà, preoccupazione e disordine, per così dire, ai vertici? È a tutti noto infatti che quando i vertici sono in difficoltà, tali difficoltà si riflettono poi su tutto l'organismo. Il problema peraltro sorge in modo particolare per quanto riguarda il vice comandante generale della Guardia di finanza che non ha funzioni puramente vicarie in caso di assenza o di impedimento del generale comandante, come accade per il vice comandante generale dei Carabinieri, ma è per norma il generale di divisione più anziano, quello con maggiori conoscenze e capacità, che sostituisce a tutti gli effetti il comandante generale che tra l'altro non è neanche di provenienza dal ruolo della Guardia di finanza, ma è un generale dell'Esercito; potrei dire quindi che colui che assicura la continuità al Corpo della guardia di finanza, anche nella fase di approccio di un nuovo generale comandante, è il vice comandante generale di divisione più anziano.

Pertanto, se questo patrimonio di preparazione e di esperienza lo spendessimo con assoluta libertà, lo sperperassimo addirittura prima di averlo totalmente utilizzato, commetteremmo, a mio avviso, innanzi tutto un errore di politica legislativa e di politica amministrativa e nello stesso tempo non contribuiremmo a dare la necessaria serenità al Corpo. Il problema, onorevoli colleghi, è tutto qui.

Io ritengo pertanto, da questo punto di vista, che rimettendo la questione nella posizione di partenza, non modifichiamo né spostiamo nulla, ristabilendo semplicemente i termini. Successivamente, in sede di esame del provvedimento di ristrutturazione dell'organico della Guardia di finanza, di cui sollecitiamo il concerto e la presentazione al Consiglio dei ministri, avremo l'opportunità di riesaminare — come era negli auspici anche dei colleghi intervenuti nel dibattito — l'intero problema dando il nostro contributo all'eventuale miglioramento del testo del provvedimento stesso.

Per queste considerazioni, senza alcuna preoccupazione per noi innanzi tutto e per

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (1° giugno 1978)

lei — se me lo consente — onorevole Presidente, io insisto per l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

ERMINERO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, concordando con la relazione svolta dal senatore Ricci e venendo incontro alle richieste da più parti avanzate di non presentare ulteriori provvedimenti di carattere settoriale come corollari o di specificazione di questo in esame, che — come è stato più volte rilevato — tende soltanto a rimediare ad una inadeguatezza di una legge precedente, si riserva, nel caso in cui si presentasse la necessità di provvedimenti collaterali, di metterli in discussione e di prenderli in esame contestualmente con il quadro di riferimento generale del disegno di legge governativo sul potenziamento del Corpo della guardia di finanza, di cui posso qui già annunciare l'avvenuto esame da parte del Consiglio dei ministri e la presentazione al Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il numero massimo dei generali di divisione della Guardia di finanza, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stabilito in sei unità con decorrenza dal 1° gennaio 1978 in conseguenza della variazione di organico di cui alla legge 2 novembre 1974, n. 546.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 12,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI*